

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI  
PRODOTTI DIETETICI SENZA GLUTINE DA PARTE DI ESERCIZI  
COMMERCIALI SPECIALIZZATI EX D.LGS.114/1998

TRA

**L'Azienda Socio-Sanitaria Locale n.6 del Medio Campidano**, di seguito  
denominata ASL 6, con sede legale in Sanluri, via Ungaretti, n. 9, C.F. e  
partita IVA n. 03990320925, nella persona del Direttore Generale, Dott.  
Giorgio Carboni, in qualità di Legale Rappresentante,

E

la ditta individuale **"Panetteria CAPRICCI DI SOFIA"** di Carlo Podda  
con sede legale in San Gavino M.le (SU), Via Trento angolo M. Garau, n.  
44, CAP 09037, codice fiscale PDDCRL69L11H974D, Partita IVA  
03292150921, iscritta al registro delle imprese presso la camera di  
commercio di Cagliari Oristano al nr CA - 262423, il cui esercizio  
commerciale denominato Panetteria CAPRICCI DI SOFIA di Carlo Podda è  
ubicato in san Gavino M.le, via Trento angolo M. Garau n. 44, CAP 09037,  
si conviene e si stipula quanto segue.

**ART. 1 OGGETTO E FINALITA'**

Oggetto della presente convenzione è la erogazione di prodotti dietetici senza  
glutine indicati nella sezione A2 del Registro Nazionale dei prodotti destinati  
ad un'alimentazione particolare di cui all'art.7 D.M. 08.06.2001, istituito  
presso la Direzione Generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione  
del Ministero della Salute a favore di soggetti celiaci ed effettuata a carico  
del Servizio Sanitario Regionale per il tramite di esercizio commerciale  
rientrante nella tipologia e definizione resa dal D.Lgs.114/1998.

## **ART. 2 OBBLIGHI DELLE PARTI**

La ditta “Panetteria Capricci di Sofia” di Carlo Podda si impegna a:

- garantire congruo assortimento dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare inseriti nel Registro Nazionale – sezione A2 – di cui all'art.7

D.M. 08.06.2001, istituito presso la Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria degli Alimenti della Nutrizione del Ministero della Salute;

- garantire la fruibilità dei buoni mensili rilasciati dalla ASL a favore dei soggetti celiaci nei limiti del tetto di spesa ivi previsto, nel rispetto delle modalità e dei prezzi di rimborso definiti nei provvedimenti regionali Direttiva RAS n. 36167/4 del 10.10.2001;

Delibera Giunta Regionale n. 26/15 del 06.05.2008;

Delibera Giunta Regionale n. 26/9 del 24.05.2011;

DM 10 agosto 2018;

Nota Regionale 23773 del 8.10.2018;

Nonché delle ulteriori disposizioni vigenti in questa ASL n. 6 del Medio Campidano:

Deliberazione Commissario Straordinario ATS Sardegna n. 198 del 22.03.2021

- provvedere alla consegna alla ASL di residenza dell'assistito, entro il giorno 5 di ciascun mese, delle fatture relative alla richiesta di pagamento dei buoni riferiti alle consegne effettuate nel mese precedente, corredati del fustello ottico dei prodotti erogati;

- garantire l'espletamento di tutti gli obblighi informativi espressamente richiesti dalla ASL, da presentare unitamente alla documentazione contabile per il pagamento dei corrispettivi.

### **ART. 3 RISERVATEZZA GESTIONE DEI DATI**

La Ditta “Panetteria CAPRICCI DI SOFIA” di Carlo Podda assume l'obbligo di mantenere riservati i dati sensibili e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del rapporto contrattuale.

### **ART. 4 DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO**

4.1. La durata della convenzione è fissata in 1 anno decorrente dal 01/01/2023 al 31/12/2023.

4.2. Entrambe le parti possono recedere dalla convenzione in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da comunicarsi all'altro contraente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

4.3. La convenzione cessa i suoi effetti nei confronti di entrambi i contraenti qualora entrino in vigore disposizioni normative o di carattere provvedimentale che modifichino la tipologia e le modalità di erogazione dei prodotti dietetici senza glutine.

4.4. In entrambi i casi di cui ai punti 4.2 e 4.3, la Ditta “Panetteria CAPRICCI DI SOFIA” di Carlo Podda ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite nei mesi di effettivo servizio prestato e sino alla data di recesso o di entrata in vigore dell'atto normativo ovvero del provvedimento statale o regionale.

### **ART. 5 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE**

In caso di inadempimento anche di uno solo degli obblighi assunti, protratto oltre il termine di 15 (quindici) giorni dall'intimazione ad adempiere,

assegnato alla parte inadempiente a mezzo di PEC, la controparte ha la facoltà di considerare risolto di diritto il rapporto convenzionale.

In ogni caso, si prevede che la ASL n. 6 possa risolvere di diritto il rapporto ai sensi dell'art.1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi a controparte con PEC, nei seguenti casi:

-mancato adempimento delle prestazioni contrattuali, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente convenzione;

-violazione da parte della ditta/società dell'art.3 della Convenzione (Obblighi di Riservatezza).

#### **ART. 6 FORO COMPETENTE**

Tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della convenzione saranno devolute al Foro di Cagliari.

#### **ART. 7 NORMA DI RINVIO**

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile in materia di contratti.

Letto, confermato e sottoscritto.

..... , li .....

Per la ASL n. 6 del Medio Campidano

Per la Ditta Panetteria CAPRICCI DI SOFIA

Dott. Giorgio Carboni

Sig. Carlo Podda